

COESIONE
ITALIA 21-27

LAZIO



PR FESR Lazio 2021-2027



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'attuazione del servizio

“Organizzazione Comitato di Sorveglianza del PR FESR Lazio e della riunione tecnica 11 e 12 giugno 2025”

Tra

Regione Lazio (di seguito denominata "*Regione*"), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca _____, domiciliato presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, autorizzata alla firma in virtù della _____, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Regionale FESR Lazio per il periodo 2021–2027 (di seguito anche denominata “AdG FESR”)

E

LAZIOcrea S.p.A. (di seguito anche denominata “LAZIOcrea”) con sede in Roma, Via Anagnina, 203, cap 00118, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma 1366233100, iscritta nel R.E.A. di Roma con il n. 531128, rappresentata da _____
congiuntamente, le “Parti”

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; e successive modifiche ed integrazioni
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 recante il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, recante “Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e

- integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”;
- il Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione;
 - la Decisione di esecuzione C (2022) 7883 final del 26 ottobre 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma “PR Lazio FESR 2021-2027”, contrassegnato con il CCI I021IT16RFPR008, modificata con Decisione C(2024) 6747 final del 26/09/2024;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 918 del 7 novembre 2024 “Preso d'atto della modifica del PR Lazio FESR 2021-2027 approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2024) 6747 final del 26/09/2024”;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 36, comma 1 del Reg. UE 2021/1060 stabilisce che i fondi possono sostenere azioni di assistenza tecnica per finanziare la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione del Programma;
- le suddette risorse sono finalizzate a supportare la gestione efficace del Programma e garantire le attività di informazione e comunicazione, così come declinate negli artt. 46-50 del Reg. UE 1060/2021;
- LAZIOcrea S.p.A. opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'in house providing, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo.
- con Determinazione n. G02167 del 20 febbraio 2023 è stato adottato il documento programmatico “Strategia di Comunicazione del PR FESR Lazio 2021-2027”;
- con Determinazione del Direttore della Direzione Centrale Acquisti n. G16605 del 6 dicembre 2024 è stata approvata la valutazione sulla congruità dei servizi di LAZIOcrea S.p.A., ex art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 nell'ambito del POA 2025;
- con Deliberazione Giunta n. 1095 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2025;
- con nota prot. n. 505469 dell'8 maggio 2025 l'Autorità di Gestione ha richiesto un servizio di supporto tecnico per l'organizzazione del Comitato di Sorveglianza del PR FESR Lazio e della riunione tecnica 11 e 12 giugno 2025;
- con nota prot. n. 552142 del 22 maggio 2025 LAZIOcrea S.p.A. ha accettato l'incarico e fornito una stima sul costo del servizio richiesto;
- LAZIOcrea ha maturato una specifica esperienza nell'ambito delle attività di supporto per la gestione dei fondi strutturali nelle precedenti programmazioni e dispone delle specifiche

professionalità necessarie a garantire una migliore gestione delle attività da realizzare in tale ambito;

- con determinazione n. _____ del _____ è stato affidato il suddetto servizio, approvato lo schema di Convenzione e impegnate le relative risorse;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. relativamente allo svolgimento del servizio di organizzazione del Comitato di Sorveglianza del PR FESR Lazio 2021-2027 e della riunione tecnica, in data 11 e 12 giugno 2025.

Art. 3 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di stipulazione fino alla data di conclusione del Comitato di Sorveglianza, prevista per il 12 giugno 2025.
2. LAZIOcrea S.p.A. si impegna, anche oltre la data ultima, al completamento delle attività affidate con il presente atto, con particolare riguardo alla chiusura amministrativa e finanziaria delle stesse e alla rendicontazione delle spese.
3. Le modifiche ed integrazioni alla Convenzione sono regolate per iscritto tra le parti, anche in forma di Addendum.

Art. 4 - Obblighi di LAZIOcrea S.p.A.

1. LAZIOcrea si impegna a svolgere le attività affidate, nel rispetto dei termini e delle modalità operative indicate dall'Autorità di Gestione e/o dall'Area "Programmazione e attuazione del programma operativo FESR Lazio, Assistenza all'Autorità di gestione del POR FESR" e contenute nella Strategia di Comunicazione del Programma.
2. LAZIOcrea assicura il corretto svolgimento delle attività assegnate, nel rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa e provvede ad adeguare i contenuti delle attività agli indirizzi ed alle specifiche richieste formulate dall'Autorità di Gestione, nonché ai Regolamenti ed alla pertinente normativa comunitaria e nazionale.
3. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nel Preventivo del servizio affidato, su richiesta dell'Autorità di Gestione, LAZIOcrea predisporrà uno

specifico documento ad integrazione dello stesso per adeguare le attività da realizzare.

4. LAZIOcrea conserva tutta la documentazione riconducibile alle attività realizzate ed alle spese rendicontate presso la propria sede, al fine di consentire in qualunque momento il controllo e la verifica della spesa; si impegna, inoltre, a fornire all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit, ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei Conti (sia nazionale che europea) la necessaria collaborazione ed accesso ad ogni informazione e documento utile allo svolgimento dei compiti assegnati, per verificare l'attuazione delle azioni svolte ed assicura le operazioni di follow up sui controlli effettuati dalle medesime autorità e dagli ulteriori soggetti abilitati.
5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, LAZIOcrea S.p.A. assume gli obblighi discendenti dal Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21 gennaio 2014 e s.m.i., e l'obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, con impegno espresso, altresì, al rispetto della normativa e dei patti di anticorruzione, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi che vengono assunti con l'atto di delega in virtù della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.
6. L'esecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione.

Art. 5 - Compiti dell'Autorità di Gestione FESR

1. L'Autorità di Gestione fornisce indicazioni strategiche ed operative per consentire lo svolgimento delle attività e si impegna a:
 - a. rendere disponibili le risorse finanziarie;
 - b. rendere disponibili le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti e per l'attuazione del servizio;
 - c. comunicare qualsiasi necessità di modifica alle attività e porre in essere i necessari atti amministrativi conseguenti.

Art. 6 – Risorse finanziarie

1. Le risorse destinate alla realizzazione delle attività ammontano complessivamente a euro 28.000,00 oltre IVA al 22% per un totale, IVA inclusa, di euro 34.160,00
2. Le spese connesse alle attività di organizzazione del Comitato di Sorveglianza e riunione tecnica del 11 e 12 giugno 2025 sono ammissibili a partire dalla data 8 maggio 2025.

3. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, l’Autorità di Gestione provvede a trasferire le risorse, previa emissione di apposita fattura da parte di LAZIOcrea, con le seguenti modalità:
 - a) 60% del budget complessivo a titolo di anticipo;
 - b) 40% a saldo dietro presentazione del rendiconto.
4. Il corrispettivo a saldo verrà corrisposto previa comunicazione dell’approvazione della relazione delle attività svolte cui si riferiscono i servizi affidati.
5. Per i suddetti servizi, che rientrano nell’ambito di applicazione dello split payment, ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 e delle successive circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate, LAZIOcrea emetterà fattura con l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”.
6. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a:

REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca
VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 – 00145 ROMA.
C.F. 80143490581 e P.I. IT00968181008

Art. 7 - Modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere sempre accompagnata da:
 - a. Relazione delle attività svolte nel periodo di riferimento con un prospetto contenente un riepilogo dei costi sostenuti;
 - b. Output prodotti riferiti a ciascuna linea di attività.

Art. 8 - Risorse non utilizzate

1. Entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività affidate, LAZIOcrea presenta all’Autorità di Gestione un prospetto contenente le risorse trasferite, le risorse utilizzate e le risorse residue, al fine dell’eventuale avvio della procedura di restituzione delle somme residue.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. LAZIOcrea assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la fattura emessa da LAZIOcrea per il servizio di cui trattasi dovrà recare il CUP _____, il CIG _____ e il riferimento del Programma PR FESR 2021/2027 – Progetto A0653B_____.
3. I corrispettivi di cui all’art. 6 della presente Convenzione saranno emessi in favore di LAZIOcrea con accredito sul conto corrente bancario di seguito indicato: IBAN del c/c dedicato: _____ acceso presso _____.

4. Le persone autorizzate ad operare sul citato conto sono:

- _____ nato a _____ il _____
- _____ nato a _____ il _____
- _____ nato a _____ il _____

5. È facoltà di LAZIOcrea sostituire la persona indicata, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa formalmente comunicata a mezzo posta ordinaria con raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

6. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario o postale, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 della Legge 136/2010 citata.

Art. 10 - Disciplina Inadempienze

1. L'Autorità di Gestione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia della Convenzione, per controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza di LAZIOcrea gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

2. La Regione procederà alla revoca dell'affidamento e alla risoluzione ipso iure della presente convenzione nei seguenti casi:

- a. quando vi sia, da parte di LAZIOcrea, grave inosservanza degli impegni assunti o violazioni dei doveri relativi ai servizi prestati rispetto alle attività oggetto della presente convenzione;
- b. mancata realizzazione delle attività affidate.

3. Qualora la Regione riscontri l'esistenza di uno dei casi suindicati che siano imputabili a LAZIOcrea, provvederà a contestarlo al medesimo mediante notifica a mezzo posta elettronica certificata. LAZIOcrea dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. In assenza di controdeduzioni, o nel caso in cui queste non siano accolte, la Regione procederà alla revoca dell'affidamento e alla risoluzione ipso iure della presente convenzione e a definire l'eventuale obbligo alla restituzione delle somme ricevute maggiorate degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità.

4. La Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo, IVA esclusa, entro il limite massimo del 10%, in caso di:

- ritardi imputabili a LAZIOcrea nell'esecuzione delle attività affidate;
 - mancato utilizzo dei loghi del Programma nei materiali grafici (stampe, format slide, gadget, ecc).
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati per iscritto a LAZIOcrea a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla data in cui si configura l'inadempienza.
 6. L'affidatario dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione a mezzo posta elettronica certificata. In assenza di controdeduzioni, o nel caso in cui queste non siano accolte, la Regione procederà all'applicazione delle sanzioni previste dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
 7. Le cause di forza maggiore sollevano LAZIOcrea da qualsiasi responsabilità, purché la società stessa ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.
 8. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di LAZIOcrea nel caso di ritardi amministrativi dovuti dalla Regione o inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte della stessa, che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente Convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione. In tale ultima ipotesi la Regione riconoscerà le spese sostenute per il lavoro svolto, previa approvazione di idonea dettagliata relazione delle attività realizzate presentata da LAZIOcrea.

Art. 11 - Obblighi di riservatezza

1. LAZIOcrea ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. LAZIOcrea è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione, fermo restando che LAZIOcrea è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. LAZIOcrea si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679 nonché dal D. Lgs.196/2003 e relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali e trasparenza

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui avranno conoscenza in virtù dell'esecuzione della presente Convenzione nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Privacy).
2. Per i suddetti scopi, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con la Convenzione sono esatti, precisi e rispondenti al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi nei rispettivi archivi elettronici e cartacei.
3. Le Parti, con la firma della Convenzione, reciprocamente attestano di avere erogato al proprio personale coinvolto nella Convenzione le proprie informative previste sulla protezione dati personali. Gli addetti alla gestione della Convenzione, il personale addetto alle lavorazioni e all'erogazione dei servizi ad esso connessi, compresi gli amministratori, sono al corrente del fatto che esiste un rapporto contrattuale (la presente convenzione) fra le Parti e che i propri dati personali, opportunamente minimizzati, possono essere portati a conoscenza dell'altra Parte per finalità connesse alla corretta esecuzione del contratto nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
4. La comunicazione dei dati potrà avvenire verso eventuali agenti o soggetti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione o verso altri appaltatori quando questo sia assolutamente necessario per dare corretto seguito alle predette attività .
5. Relativamente ai dati personali oggetto di trattamento. La Regione Lazio, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce che i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito CODICE PRIVACY) in versione vigente. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie della Regione Lazio, nei limiti stabiliti da espresse disposizioni normative e saranno trattati per finalità connesse e strumentali alla presente Convenzione per l'esecuzione del contratto sulla base del disposto dell'art. 6 comma 1, lettere b), c) e) del RGPD.
6. I dati saranno trattati per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione nel rispetto della normativa vigente, mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi,

al fine di garantire la corretta gestione delle procedure del Pr FESR 2021-2027 come disciplinate dalla Convenzione e dai regolamenti richiamati.

7. I dati saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque secondo i termini previsti dagli obblighi di legge e comunque per un tempo non inferiore ai 14 anni dalla conclusione delle attività previste dalla Convenzione.

I dati personali saranno trattati con strumenti informatici e con altri mezzi all'interno dello Spazio Economico Europeo.

8. I dati potranno essere comunicati a:

- LAZIOcrea S.p.A., società *in house* di Regione Lazio, designata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD, nonché agli ulteriori responsabili eventualmente dalla stessa individuati;
- Agenzie ed Enti dello Stato esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non verranno in alcun modo diffusi;
- Autorità di Gestione dei fondi FESR;
- Ad auditor esterni che abbiamo funzione di controllo.

9. I soggetti coinvolti sono sottoposti alla normativa sulla trasparenza e quindi i loro dati potranno essere pubblicati su apposite pagine web come meglio specificato a seguire.

10. Tutti i soggetti, ove necessario, saranno designati responsabili o sub-responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

11. L'interessato al trattamento potrà sempre esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente, se e quando applicabili:

- diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 RGPD);
- diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 RGPD);
- diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 RGPD);
- diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 RGPD);
- diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 RGPD).

12. Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei suddetti diritti dovranno essere rivolte: - via raccomandata A/R all'indirizzo: Regione Lazio via R. Raimondi Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma.
- via telefono allo: 06/51681 - via PEC scrivendo a protocollo@pec.regione.lazio.it o a urp@pec.regione.lazio.it oppure via modulo di contatto all'indirizzo <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>.

13. È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità disponibili all'indirizzo www.garanteprivacy.it. Per ulteriori informazioni previste dall'art 13

GDPR si rinvia alla relativa informativa predisposta dal Titolare del trattamento/Regione Lazio che sarà fornita agli interessati al trattamento nelle modalità stabilite dal Titolare stesso, ivi compresa l'eventuale raccolta del consenso ove necessario ai sensi dell'art 7 GDPR.

14. LAZIOcrea, per le attività oggetto della presente convenzione, tratterà dati personali sotto l'autorità della Regione Lazio in qualità di Responsabile del Trattamento ex art 28 GDPR come stabilito dai relativi provvedimenti regionali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 19 dicembre 2024 che aggiorna le precedenti Deliberazioni che disciplinano i rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea in materia di privacy (con particolare riferimento all'allegato G della DGR 840/2018). LAZIOcrea provvederà a designare ulteriori sub Responsabile del trattamento ex art 28 in caso di appalto a soggetti terzi di servizi connessi e/o strumentali alle attività oggetto della presente convenzione.
16. In virtù delle disposizioni normative in materia la presente Convenzione e tutti gli atti ad essa connessi saranno pubblicati e aggiornati sul profilo della Regione Lazio nella sezione "Amministrazione trasparente", onde garantire le funzioni di diffusione, pubblicità e trasparenza con le attenzioni previste dalla normativa vigente nel caso di pubblicazione di dati personali.

Art. 13 - Imposte di registro e oneri fiscali

1. Le imposte di bollo e di registro ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico di LAZIOcrea.

Art. 14 - Legge applicata e Foro competente

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Regione Lazio e LAZIOcrea relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale.

Per la Regione Lazio
Il Direttore della Direzione sviluppo
Economico, Attività Produttive e
Ricerca

Per LAZIOcrea S.p.A.
